

Allegato "A" all'atto n. 51575/19657

S T A T U T O

della "SDA EXPRESS COURIER S.p.A."

ed in forma breve

"SDA S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "SDA EXPRESS COURIER S.p.A." ed in forma breve "SDA S.p.A."

Articolo 2

La Società ha sede legale in Roma.

Articolo 3


La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- i trasporti e le spedizioni aeree, marittime e terrestri per conto proprio e di terzi, anche con i mezzi propri, in territorio nazionale ed estero, nonché le operazioni doganali, valutarie e di qualsiasi altro genere per la spedizione od il ricevimento di merci, prodotti, oggetti e cose di qualunque genere e specie,

tanto in Italia che all'estero.




La società ha inoltre per oggetto l'attività di logistica e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio delle attività di trasporto, carico, scarico e stivaggio di merci e beni in genere; consegne e distribuzioni di merci e beni in genere nel territorio italiano e all'estero; gestione globale del flusso fisico delle merci e beni in genere all'interno dei magazzini; programma e gestione delle merci e beni in genere in entrata (da fornitori) e delle merci e beni in genere in uscita (a clienti); trasporto su strada sia da fornitori che a clienti; organizzazione e gestione di magazzini per lo stoccaggio delle merci e beni in genere; affitto aree di stoccaggio o destinate a uffici; attività tecniche e logistiche finalizzate allo stoccaggio, approntamento, movimentazione, consegna, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche ed informatiche; sviluppo di sistemi logistici strada-rotai dedicati alle grandi aziende industriali; studio analisi e realizzazione di griglie stoccaggio merci di magazzino e beni in genere con individuazione di picking e riserve; individuazione e preparazione di roll volumetrici con l'utilizzo di strumenti informatici; la società ha inoltre per oggetto il trasporto - anche per il tramite di motocicli

in ambito urbano - di valori, di documenti amministrativi e contabili, di materiale bancario in genere, il trattamento, la marcatura meccanografica e/o con qualsiasi altro sistema o procedimento, lettura ottica, magnetizzazione e microfilmatura, nonché il deposito, l'archiviazione e la movimentazione dello stesso materiale.

Per il conseguimento degli scopi sociali la medesima potrà effettuare la vendita di biglietti per trasporto aereo di passeggeri e delle merci e custodia merci per conto terzi svolgendo tali attività sia in proprio sia quale agente rappresentante, mandante o commissionario di qualsiasi società, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali la società potrà inoltre effettuare:

- la gestione di budget pubblicitari, analisi, ricerche, indagini e test di mercato, l'ideazione, la realizzazione e la pianificazione di pubblicità mediante l'acquisto di spazi pubblicitari divulgabili con qualsiasi mezzo, nonché l'organizzazione di campagne stampa, l'ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna, l'attuazione di servizi di marketing in Italia o all'estero, in proprio e per conto di terzi, nonché l'erogazione di servizi di call center;
- la fornitura di prodotti e servizi relativi all'in-



formatica, alla telematica, all'eidomatica, all'accesso ed alla gestione di reti telematiche e multimediali di trasporto voce e dati, sia nazionali che internazionali, all'elaborazione dei dati, ai servizi legati alla gestione ed alla elaborazione dei dati nonché la progettazione, costruzione, commercializzazione, sia in Italia che all'estero, di prodotti relativi ai settori sopraindicati, fornendo altresì servizi di consulenza, assistenza, sviluppo progetti e formazione nei settori sopra descritti;


- l'attività di commercio elettronico, per conto proprio e/o di terzi, di beni mobili, (con esclusione di strumenti finanziari e dei prodotti finanziari riservati alle Banche e alle SIM), fornitura di servizi informatici e telematici per attività esercitate da terzi di distribuzione e di intermediazione (brokeraggio) di beni e servizi nonché la gestione di siti "portali" per lo sviluppo di offerte pubblicitarie, per l'integrazione di servizi prestati da terzi, per la raccolta delle informazioni sull'utenza ai fini dello sviluppo di azioni di marketing e per l'integrazione verso nuovi media di accesso ad internet; servizi di pubblicità, promozione e marketing attraverso la rete internet e reti dati di tipo geografico; allestimento di sistemi informatici, gestione delle transazioni eco-

nomiche, ivi comprese le attività di incasso e pagamento conto terzi anche a supporto del commercio elettronico svolto da terzi o direttamente; servizi informatici e telematici per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 nonchè servizi afferenti sistemi di pagamento e di fatturazione anche innovativi e di servizi finanziari "on line";

- l'assunzione ed il conferimento, in ciascuno degli ambiti sopra descritti, di rappresentanze o mandati, anche esclusivi, e la stipula di contratti di franchising o affiliazione commerciale. Le attività suddette potranno essere svolte anche per il tramite di società partecipate.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, e pertanto sempre con funzione strumentale rispetto al medesimo, la società potrà altresì:

1. fornire assistenza e consulenza organizzativa e tecnica in favore di terzi nel settore dei servizi inerenti l'oggetto sociale; partecipare in proprio, con terzi o per conto terzi a bandi di gara, contratti o appalti anche della pubblica amministrazione per le prestazioni di servizi e/o la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di beni e/o servizi inerenti l'oggetto sociale, ovunque e da



chiunque banditi;

2. acquistare e cedere in qualsiasi forma: brevetti, licenze, i procedimenti di fabbricazione e comunque altri diritti di privativa;

3. cedere ed acquistare, conferire in società, aziende e complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa sociale;

4. richiedere, qualora l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, prestiti e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi ad Istituti Finanziari, Enti, Società, persone fisiche e anche ai propri soci, alle condizioni prescritte dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) che disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico) leggi in materia bancaria e creditizia.

Nel pieno rispetto del disposto delle Leggi 2/1/1991 n. 1 e 5/7/1991 n. 197, nonché del citato T.U., e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà infine - senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - assumere interessenze, quote di partecipazione, anche azionarie, in altre Società o Imprese aventi scopi affini o analoghi, compiere operazioni commerciali, am-

ministrative, immobiliari, mobiliari e finanziarie,
rilasciare fidejussioni nell'interesse di società del gruppo e compiere qualsiasi attività che sia strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime dovrà essere preventivamente deliberata dall'assemblea così come previsto dall'art. 2361 c.c.

CAPITALE - AZIONI


Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di € 1 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, mediante delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli della azioni già emesse.

L'aumento potrà essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura o crediti.

Alla società è consentita la raccolta del risparmio tra il pubblico tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni legislative e relative disposizioni di attuazione.



La raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante e comunque quella effettuata all'interno del medesimo gruppo è libera.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

Articolo 7

Salvo quanto dispone l'art. 2437 del codice civile in merito al diritto di recesso, il socio che voglia alienare la propria quota azionaria o parte di essa, deve a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Organo Amministrativo in carica, offrirla in prelazione agli altri soci, precisando il prezzo richiesto specificando il nome dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo da questi offerto, le condizioni di pagamento e le eventuali garanzie da questi offerte.

L'organo amministrativo in carica ne darà immediata-

mente comunicazione agli altri soci, i quali entro venti giorni da tale comunicazione potranno esercitare il diritto di prelazione, mediante raccomandata a.r. diretta al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo in carica.

Ove tale diritto di prelazione non venga esercitato il socio cedente potrà alienare le azioni ai terzi.

In difetto la vendita sarà inefficace e comunque inopponibile agli altri soci.


Il diritto di prelazione si applica altresì alla cessione dei diritti di opzione nonché di qualsiasi altro diritto alla assegnazione di azioni della società.

Per alienazione si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito -ivi inclusi la vendita, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, donazione- in forza del quale si consegue direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà, di altri diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai soci il diritto di opzione.

Le azioni rimaste inoplate potranno essere sottoscritte dagli altri soci in proporzione alle quote azionarie già possedute.

Articolo 8



La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili e/o warrants sotto l'osservanza di disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Articolo 9

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccomandata con a/r, il telegramma, il fax, la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata per le

delibere di propria competenza nei casi previsti dalla

legge e ogniqualvolta l'Amministratore Unico o il Con-

siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui

spetta il diritto di voto.

Ove richiesto, i soci devono esibire i propri titoli

azionari al fine di dimostrare la legittimazione a

partecipare ed a votare in assemblea.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che

tutti i partecipanti possano essere identificati e che

sia loro consentito di seguire la discussione, inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'or-

dine del giorno.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel

luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario

della riunione stessa.

Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata nei casi

previsti dalla legge e comunque almeno una volta al-

l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale inoltre delibererà validamente

su tutti gli oggetti che non siano propri dell'assem-



blea straordinaria, ai sensi degli artt. 2364 e 2365

c.c..

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima
che in seconda convocazione è costituita e delibera
validamente con le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qual-
volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato
italiano detenga direttamente o indirettamente il con-
trollo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma
n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione
ad attribuire deleghe operative al Presidente su spe-
cifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico,
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
sua assenza, dal Vice Presidente ove nominato. In as-
senza del Presidente e del Vice Presidente l'assemblea
è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza
degli intervenuti.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designa-
to dagli intervenuti anche tra i non soci.

Il verbale della riunione viene redatto dal notaio nei
casi previsti dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla relativa nomina.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi.


Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la composizione di quest'ultimo deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I suoi membri sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal



regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Costituisce altresì causa di ineleggibilità, l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori, che nel corso del mandato dovesse-
ro ricevere la notifica del decreto che dispone il
giudizio o del decreto che dispone il giudizio imme-
diato per taluno dei delitti di cui al comma quinto,
lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di
condanna definitiva che accerti la commissione dolosa
di un danno erariale devono darne immediata comunica-
zione all'organo di amministrazione, con obbligo di
riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifi-
ca, nella prima riunione utile e comunque entro i die-

ci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative, la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.



Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

La carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio. Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il segretario, il Consiglio di volta in volta provvederà alla designazione del sostituto.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, comma uno, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando per qualsiasi causa il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno dimissionari e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale per provvedere alle nuove nomine. Il Consiglio rimarrà in carica per gli affari correnti sino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori.


Articolo 13

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

E' inoltre attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio del comune ove ha la sede la società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove



purchè in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione verrà effettuata, con avviso spedito mediante fax, telegramma, posta elettronica (o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione) almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di urgenza due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni riguardanti:

a) l'acquisizione e/o la cessione di partecipazioni

societarie;

b) il rilascio di garanzie fidejussorie e/o reali per importi superiori ad Euro 250.000,00;

c) l'assunzione e il licenziamento del direttore generale;

d) la designazione dell'amministratore delegato;

sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che parimenti le adotterà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Qualora uno o più consiglieri si astengano dalla votazione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non si terrà conto di dette astensioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità per gli amministratori di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9, settimo comma, del presente statuto.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c..

Articolo 14

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai



terzi ed in giudizio.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta al Vice Presidente. Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, anche a uno o più amministratori, tanto separatamente che congiuntamente. Poteri di rappresentanza possono essere conferiti anche a procuratori o dipendenti.

La funzione di controllo interno, ove presente, riferisce all'organo di amministrazione o, in alternativa, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti di cui all'art. 10 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto. Fermo restando quanto sopra il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento

revocare la delega e, se lo ritiene, procedere alla nomina di altro amministratore.


Il Consiglio, su proposta del presidente o dell'amministratore delegato, sentiti rispettivamente l'amministratore delegato o il presidente, può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione, determinando le modalità di riferimento al consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli organi delegati sono inoltre tenuti a fornire le suddette informazioni all'organo amministrativo della società controllante.

Articolo 16

L'Organo Amministrativo può nominare e revocare direttori, procuratori speciali, mandatari e rappresentanti, anche stabili, fissandone i relativi trattamenti



economici e normativi, spettando, allo stesso ogni più ampio potere relativo all'apertura, al funzionamento e alla chiusura di unità locali, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 17

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'assemblea ordinaria; la deliberazione ha efficacia anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio in relazione all'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

All'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso in cui siano state attribuite deleghe di cui all'art. 15, 1° comma possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Art. 17 bis

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).


2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro

trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.



6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme

delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;


- il residuo sarà ripartito secondo deliberazioni dell'Assemblea.

Ove consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-



guatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e ne nomina il Presidente.

L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso fisso annuale che sarà determinato dall'assemblea per tutta la durata della carica.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

E' ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9, settimo comma, del presente statuto.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

La durata dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla normativa vigente in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Quando la maggioranza prescritta non sia raggiunta, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del

Tribunale su istanza del socio più diligente o dall'organo amministrativo in carica.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 22

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro - che giudicherà in via rituale e secondo diritto - nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro e dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dall'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dal compimento dell'ultimo atto difensivo.

RINVIO

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

CLAUSOLA TRANSITORIA

Articolo 24

Le disposizioni di cui agli artt. 12 e 19, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto.

F.to: Gabriele Di Marzio

Guido Gilardoni Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso di

Pese

Roma, li

18 aprile 2019

Guido Gilardoni



Poste Italiane – Società per Azioni

(Statuto di Quotazione)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

81114/M

Allegato B"

Reg. 21679

Articolo 1

1.1 La società per azioni denominata "Poste Italiane - Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Poste Italiane S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Pubblico Economico "Poste Italiane", istituito dal D.L. 1 dicembre 1993 n. 487 convertito in Legge 29 gennaio 1994 n. 71, in virtù della deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica in data 18 dicembre 1997, è regolata dal presente statuto.

1.2 La denominazione può essere scritta con qualsiasi forma grafica e con lettere maiuscole o minuscole.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Roma.

2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali, fermo restando il rispetto delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane nell'esercizio delle attività di BancoPosta (di seguito, per brevità, anche le "Disposizioni di Vigilanza").

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero:

- a) dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) dei servizi di bancoposta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

Antonio Gambella



[Handwritten signature]

- raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche "TUB"), e attività connesse e strumentali;

81114/R

- raccolta del risparmio postale;

- prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB;

- servizio di intermediazione in cambi;

- promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;

- servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche "TUF"), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento;

- servizio di riscossione di crediti;

- attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private;

c) dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell'accezione di servizi innovativi e integrati, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;

d) dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del codice civile;

e) della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;

f) della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;

g) di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.

4.2 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società o enti dei quali la Società può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni.

81114/13

4.3 La Società può compiere - nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili - tutte le operazioni strumentali, accessorie o comunque ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie nel rispetto della specifica normativa, nonché di acquisto e vendita di beni e servizi - per sé e per le controllate - comunque collegati con l'oggetto sociale, nonché operazioni finalizzate all'integrazione con altri operatori attivi nella logistica e nel trasporto, ivi incluso l'aerotrasporto.

4.4 La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate, provvedendo all'opportuna assistenza finanziaria delle stesse.

TITOLO II

Capitale, Azioni, Patrimonio BancoPosta, Recesso e Obbligazioni

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.306.110.000,00 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in 1.306.110.000 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto in tutte le assemblee della Società.

6.2 Le azioni sono nominative. Le azioni sono liberamente trasferibili.

6.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

6.4 La Società può emettere azioni di qualunque categoria, nonché obbligazioni anche convertibili o con *warrants*.

6.5 Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474 è previsto un limite al possesso azionario che comporti una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La presente disposizione 6.5. non si applica alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.

Debitore



[Handwritten signature]

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario – calcolato ai sensi del presente articolo – sia superato da più soggetti si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6.6 Ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss., del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, con

delibera dell'assemblea straordinaria del 14 aprile 2011 la Società ha costituito, con effetto dal 2 maggio 2011, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta, denominato "Patrimonio BancoPosta", disciplinato da apposito regolamento denominato "Regolamento del Patrimonio BancoPosta".

81114/AS

6.7 Con deliberazioni assunte ai sensi di legge sono determinati i beni ed i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio destinato e il Regolamento del Patrimonio BancoPosta contenente le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio stesso nonché ogni eventuale successiva modifica di dette regole ed il trasferimento al patrimonio destinato di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio della Società. Le predette deliberazioni sono depositate ed iscritte ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.

6.8. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti dei versamenti sulle azioni, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 7

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- proroga del termine di durata della Società;
- introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge; nel caso di obbligazioni emesse con riferimento al Patrimonio BancoPosta trovano altresì applicazione le Disposizioni di Vigilanza.

8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con *warrants* avviene a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO III Assemblea

Articolo 9

Antonio Gaudenzi



mm

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

81114/16

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

9.3 L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob, con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

Articolo 10

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

11.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

11.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

11.4 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi di telecomunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

81114/17

11.5 La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 12

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal presidente; il presidente può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

13.1 L'assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché con riferimento all'esercizio delle attività di BancoPosta sulle materie specificamente previste dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento del Patrimonio BancoPosta.

13.2 L'assemblea si tiene di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può stabilire che l'assemblea sia tenuta in più convocazioni. L'assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Handwritten signature



Handwritten signature

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione

81114/18

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

14.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

14.3 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

81114/19

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.


Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva;
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui

Handwritten signature



Handwritten signature

provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

81114/20

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

14.4 Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, dal presente statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.

Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati amministratori indipendenti:

- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ii) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, il consiglio verifica altresì annualmente, tramite un processo di autovalutazione, appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e del proprio funzionamento.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

81114/21

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, a pena di inammissibilità, devono essere composte, depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente e con il presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Gli amministratori nominati devono comunicare immediatamente al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Verde e G. G. G. G.



emr

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

81114/22

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i tre quarti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle altre liste sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

- c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

- d) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche

applicando i criteri di sostituzione qui previsti non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza semplice. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;

81114/23

e) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;

f) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengano eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto segue. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno il comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati), il comitato nomine ed il comitato remunerazioni, in linea con i requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il consiglio può istituire altresì ulteriori comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

Articolo 15

Luca De Santis

Luca De Santis



15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche non dipendente della Società.

81114/24

Articolo 16

16.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.6 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.

16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore a un giorno. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

81114/25

Articolo 19

19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

19.2 Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto espressamente richiesto da disposizioni di legge;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.


La presente disposizione non esclude che l'organo amministrativo possa decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'assemblea straordinaria.

20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il consiglio di amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al consiglio di amministrazione anche, in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:

- la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile BancoPosta;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, conformità alle norme (*compliance*) e *risk management* del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del collegio sindacale;
- le proposte all'assemblea in ordine al Patrimonio Bancoposta.

20.4 Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure

De. D. 100 e P. 100/100



amr

che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis del codice civile. Le procedure possono prevedere: (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del compimento delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del comitato controllo e rischi, previa autorizzazione dell'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate ai sensi del precedente punto sub (i).

20.5 L'amministratore delegato riferisce tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali esso abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.6 Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone i poteri e l'emolumento, previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti.

20.7 Il consiglio di amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, su proposta dell'amministratore delegato, previo parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato, e previo parere del collegio sindacale, può revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che

presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero

81114/27

b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o del controllo.

20.8 Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione delega, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e di quelli stabiliti nel presente statuto, proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, che conseguentemente viene nominato amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.


Il consiglio di amministrazione può attribuire al presidente deleghe non esecutive nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, determinandone in concreto il contenuto.

Il consiglio di amministrazione può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione, determinando le modalità di riferimento al consiglio di amministrazione.

21.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato, a quest'ultimo nell'ambito dei poteri delegati. In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza spetta al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.



22.2 I predetti rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

81114/28

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

23.2 Ai membri del consiglio sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato strettamente attinenti ai compiti ad essi affidati, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

23.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e sindaci. Il presidente assolve i propri compiti nel rispetto del codice civile, delle altre disposizioni di legge, nonché delle Disposizioni di Vigilanza.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nella normativa anche regolamentare vigente, nonché degli ulteriori requisiti indicati dalle Disposizioni di Vigilanza. Ai fini di quanto previsto dalla suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti le comunicazioni, la telematica e l'informatica, l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Il collegio sindacale verifica annualmente, tramite un processo di autovalutazione appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e l'efficacia del proprio funzionamento.

25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.


I sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei

Handwritten signature



Handwritten signature

revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

81114/30

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.4, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che per qualsiasi ragione non vengano eletti in base a liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative pertinenti ed in grado di assicurare altresì il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione, che provvederà alla formazione e alla sottoscrizione del verbale; il verbale verrà successivamente sottoscritto anche dagli altri sindaci che hanno partecipato alla riunione audio e/o audio-video collegati.

25.5 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'adeguatezza e sulla funzionalità del complessivo sistema di gestione e controllo dei rischi. Il collegio sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge in materia le funzioni che ad esso sono rimesse dalle Disposizioni di Vigilanza. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, al fine di adempiere ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa, il collegio sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

25.6 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione.

TITOLO VI


Bilancio e utili

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dottor Sordani

mm



26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

81.114/32

26.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII

Norme generali e transitorie

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e, con riferimento alle attività di BancoPosta, le Disposizioni di Vigilanza.

Articolo 30

30.1 Le disposizioni degli artt. 14.1, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi alla data del 12 agosto 2012.

Andrea Caracciolo

[Signature]



Allegato C

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RAMO D'AZIENDA

Il Ramo Scisso è costituito da contratti e rapporti attivi e passivi ad esso afferenti, nonché da personale dipendente.

Con l'operazione di scissione saranno assegnati alla Società Beneficiaria gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi al Ramo Scisso rappresentati nel seguente allegato ai valori risultanti dalla seguente situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018

Dati in migliaia di Euro

Descrizione delle voci contabili scisse	
Crediti commerciali	86.464
Imposte anticipate	1.583
Totale Attività	88.047
TFR	1.216
Fondo Ferie	18
Fondo ROL	36
Fondo ex festività	21
Fondo XIV	318
Fondo svalutazione crediti	7.028
Debiti commerciali	731
Altri debiti	77.499
Totale Passività	86.868
Totale Patrimonio Scisso	1.179

Crediti commerciali

I crediti commerciali inclusi nel Ramo Scisso (il cui elenco è contenuto nell'allegato C1), fanno riferimento a tutti i contratti attivi oggetto del ramo ad eccezione dei crediti verso taluni clienti (AMAZON EU SARL, ZALANDO SE, T.W.S. EXPRESS COURIER SRL, INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL, ISILOG SRL, OVS SPA, SALES TEAM SRL, TIM SPA, MONDOFFICE SRL, HSE24 SPA, AVON COSMETIC SRL, SOGIMA SRL, CALZEDONIA SPA) i quali rimarranno espressamente nella Società Scissa.

I Crediti commerciali inclusi nel ramo sono dettagliabili come riportato nella seguente tabella:

Dati in migliaia di Euro

Crediti commerciali	Tot. 86.464
di cui crediti maturati	68.763
di cui fatture da emettere (al netto delle NC da emettere)	17.701

I Crediti commerciali esclusi dal ramo afferenti a taluni clienti (AMAZON EU SARL, ZALANDO SE, T.W.S. EXPRESS COURIER SRL, INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL, ISILOG SRL, OVS SPA, SALES TEAM SRL, TIM SPA, MONDOFFICE SRL, HSE24 SPA, AVON COSMETIC SRL, SOGIMA SRL, CALZEDONIA SPA) sono dettagliabili come riportato nella seguente tabella:

Dati in migliaia di Euro

Crediti commerciali	Tot. 55.188
di cui crediti maturati	39.254
di cui fatture da emettere	15.934

TFR

Il TFR maturato dai dipendenti facenti parte del Ramo Scisso (come meglio individuati nell'elenco allegato sotto la lettera C2) ammonta ad Euro 1,21 mln al 31 dicembre 2018. Il TFR accantonato viene liquidato a ciascun dipendente alla data di cessazione del rapporto di lavoro o anticipato in quota parte (in presenza delle condizioni stabilite dalle vigenti norme) dietro richiesta specifica del dipendente.

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti, come meglio dettagliato nell'allegato C1, fa riferimento per Euro 3,78 mln a clienti collegati alla gestione ordinaria e per Euro 3,25 mln a clienti con i quali sono in essere dei contenziosi legali.

Vengono altresì inclusi nel perimetro imposte anticipate relative a fondo svalutazione crediti per Euro 1,58 mln.

Debiti commerciali

I debiti commerciali fanno riferimento al noleggio delle autovetture in uso al personale commerciale (il cui elenco è contenuto nell'allegato C3) e al contratto di *commissioning* con la controllata Kipoint., I debiti relativi al noleggio delle autovetture ammontano complessivamente a Euro 54,4 mila e sono suddivisi fra 3 società come riportato nella seguente tabella:

Dati in migliaia di Euro

Leaseplan	38
Arval	15
Hertz	2
Totale	55

I debiti associati al contratto di *commissioning* con Kipoint ammontano a Euro 677 mila e sono così suddivisi:

Dati in migliaia di Euro

Debito per fatture ricevute	581
Debito per fatture da ricevere	96
Totale	677

Altri debiti

Gli altri debiti includono la posizione debitoria di SDA afferente al conto corrente intersocietario per Euro 77,5 mln. E' espressamente previsto, come risultante dal progetto di scissione, che tale voce sia oggetto di aggiustamenti e/o conguagli al fine di mantenere invariato l'ammontare del patrimonio netto contabile assegnato alla Società Beneficiaria così come determinato nel progetto di scissione.

Contratti

In relazione alla presente operazione di scissione, saranno assegnati alla Società Beneficiaria i contratti attivi con clienti relativi alla prestazione di servizi di corriere espresso come meglio dettagliati nell'allegato C4.

I contratti attivi relativi all'attività di corriere espresso pacchi, compresi nel ramo, erano alla data del 31/12/2018 n° 55.351.

Si osserva che, con riferimento alla clientela che utilizza il cosiddetto "Borsellino Elettronico" (modalità prepagata), eventuali risconti passivi per prestazioni da effettuare relativi a credito residuo dei clienti, verranno inclusi nel perimetro o conguagliati secondo le modalità tecniche che si riterranno più opportune alla data di efficacia dell'operazione.

E' altresì compreso nel Ramo Scisso:

- il contratto di collaborazione commerciale in essere tra la Società Scissa e la società Kipoint S.p.A.
- il certificato di registrazione del marchio SDA (di cui a scissione avvenuta, Poste Italiane avrà la titolarità mentre SDA manterrà il diritto di uso non esclusivo)

I contratti di lavoro con il personale dipendente facente parte del Ramo Scisso saranno trasferiti ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. alla Beneficiaria. L'elenco del personale dipendente incluso nel Ramo Scisso, con i relativi numeri di matricola, è riportato nell'allegato C5.

Gli elementi contenuti nel presente allegato hanno valore puramente indicativo, in quanto la Beneficiaria per effetto della Scissione subentrerà di pieno diritto – ai sensi della normativa vigente - con ogni inerente azione, ragione, accessione e pertinenza e nel modo più ampio e generale alla Scissa nella porzione del suo patrimonio che costituisce il Ramo Scisso e in tutti i rapporti in essere o in formazione relativi all'attività del ramo medesimo. E' quindi volontà delle parti che la Beneficiaria possa, ai sensi della normativa vigente, subentrare nell'esercizio del Ramo Scisso, il tutto nell'esatta natura e consistenza di fatto e di diritto in cui esso si troverà alla data di efficacia della Scissione.

SDA EXPRESS COURIER SPA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO



Posteitaliane S.p.A.

